



REGOLAMENTO sulla GESTIONE DEL PATRIMONIO

Quadro Normativo

La gestione del patrimonio è disciplinata dalle norme contenute nello Statuto della Fondazione, conformato al Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22.04.2015, "Protocollo d'Intesa", oltre che dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del codice civile in quanto compatibili.

La gestione del patrimonio si ispira ai principi declinati nella Carta delle Fondazioni adottata dall'ACRI.

Principi della Politica degli Investimenti

I principi che la Fondazione assume come riferimento principale per la politica di gestione del patrimonio sono:

- la salvaguardia del patrimonio
- l'osservanza di criteri prudenziali
- l'adeguata redditività ed economicità della gestione
- la diversificazione
- la trasparenza
- la separazione della gestione dalle altre attività.

Articolo 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento sulla Gestione del Patrimonio, approvato ai sensi dell'art.6 e dell'art. 22 dello Statuto della Fondazione, definisce la politica di investimento, disciplina le competenze degli Organi e i criteri per gli impieghi del patrimonio finanziario della Fondazione.

La declinazione operativa del presente Regolamento è contenuta nel Documento Attuativo, previsto all'art.29, comma 3, lettera g) dello Statuto.

Articolo 2 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

In relazione alle finalità perseguite, gli attivi patrimoniali si distinguono in investimenti strategici, "portafoglio strategico", e investimenti globalmente diversificati, "portafoglio gestito".

L'allocazione degli attivi patrimoniali della Fondazione è stabilita periodicamente, entro i limiti di cui all'art.6 dello Statuto secondo cui l'esposizione principale verso un singolo soggetto non può complessivamente superare un terzo dell'attivo di bilancio.

Articolo 3 - Modalità di gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di consulenti indipendenti, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione.

In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione.

La Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di gestori, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.



Articolo 4 – Politica di investimento

La politica di investimento, e la conseguente allocazione degli attivi, viene definita sulla base di pianificazione strategica.

La politica di investimento deve tendere a:

- a) salvaguardare e accrescere il valore reale degli attivi patrimoniali a tutela delle generazioni future;
- b) conseguire un rendimento che, nei limiti di rischio definiti, consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con la salvaguardia nel tempo del valore reale degli attivi patrimoniali.

La Fondazione riconosce il ruolo strategico della partecipazione nella società bancaria conferitaria. Accetta pertanto, nei limiti indicati dall'art.6 dello Statuto e di quelli ulteriori eventualmente definiti, l'esistenza di tale posizione concentrata, i rischi e la volatilità ad essa collegati con riferimento al possibile impatto sulla redditività.

Articolo 5 - Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

La Fondazione costituisce e alimenta un Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni, ai sensi dell'art.7, comma 2, dello Statuto.

Articolo 6 – Obiettivi della gestione

La Fondazione definisce:

- a) limiti di rischio del portafoglio gestito entro una percentuale massima del suo valore di mercato e obiettivo di rendimento medio annuo del portafoglio;
- b) la politica di spesa coerente con i parametri sopra identificati.

I limiti di rischio del portafoglio gestito e l'obiettivo di rendimento annuo sono definiti ogni tre anni e riconsiderati annualmente al fine di preservare nel tempo il valore degli attivi patrimoniali, rivalutato in base al tasso di inflazione.

L'obiettivo di rendimento medio annuo della gestione del patrimonio è determinato con riferimento a un orizzonte temporale di durata decennale. Esso viene definito in termini reali, cioè al netto del tasso di inflazione, come percentuale del valore di un aggregato patrimoniale di riferimento, costituito dal totale di tutte le attività finanziarie valorizzate secondo i criteri adottati nella redazione del bilancio. L'indicatore di rendimento è calcolato come rendimento totale, "*total return*", di tutte le attività finanziarie nel portafoglio gestito incrementato del rapporto tra dividendo e prezzo, "*dividend yield*", delle partecipazioni, inclusa quella nella società bancaria conferitaria.

Articolo 7 – Criteri generali della gestione patrimoniale

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, tenuto conto della sua natura di investitore istituzionale di lungo periodo;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficienza nella gestione, attraverso il contenimento dei costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Con riferimento all'indebitamento finanziario, trova applicazione quanto previsto all'art.6 dello Statuto. Ove a causa del decremento del valore del patrimonio l'esposizione debitoria finanziaria complessiva della Fondazione venga a superare il limite del 10% del valore del patrimonio stesso, sono adottate tutte le misure atte a consentire il rientro nel limite anzidetto nei termini più brevi possibili.

Articolo 8 – Criteri generali di selezione, valutazione e gestione degli investimenti

La Fondazione effettua i propri investimenti ispirandosi a criteri di prudenza. La Fondazione utilizza strumenti di investimento ed organismi di investimento collettivi e individuali, per aumentare il grado di diversificazione e di efficienza del portafoglio, escludere i conflitti di interesse, e massimizzare il rendimento nel lungo periodo coerentemente con i limiti di rischio di cui all'art.6. Tali strumenti sono selezionati in modo trasparente e imparziale, sulla base della loro qualità, della comprensibilità e replicabilità delle strategie utilizzate e secondo i criteri definiti nel Documento Attuativo.

Ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle scelte di allocazione del portafoglio gestito il criterio adottato è il confronto tra l'andamento del valore di mercato di tutte le attività finanziarie e quello del benchmark strategico, "*policy benchmark*", definito dal Consiglio di Amministrazione.

Il portafoglio strategico e quello gestito sono considerati congiuntamente quanto a:

1. struttura dell'asset allocation strategica;
2. capacità di generare redditività come definita al precedente art. 6;
3. caratteristiche di rischio/rendimento.

La Fondazione utilizza i contratti e gli strumenti derivati nei limiti previsti dall'art.6 dello Statuto e secondo quanto previsto dal Documento Attuativo.

La Fondazione non interferisce nella gestione operativa delle società partecipate ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione dell'impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.

Articolo 9 – Criteri per la composizione del portafoglio gestito e di selezione degli investimenti

Le scelte di composizione del portafoglio gestito sono effettuate in modo da consentire:

- a) la diversificazione dei fattori di crescita del portafoglio anche attraverso l'utilizzo di classi di investimento alternative;
- b) la protezione del portafoglio da situazioni di deflazione e di inflazione;
- c) la diminuzione della concentrazione ovunque possibile.

La Fondazione non investe in strumenti offerti da Società, non direttamente partecipate, in cui i membri degli Organi della Fondazione rivestano ruoli di amministratori, ancorché indipendenti. La Fondazione potrà valutare investimenti in prodotti offerti da società direttamente partecipate, con l'astensione dalle fasi decisionali dei membri degli Organi della Fondazione che rivestano il ruolo di amministratori nelle stesse.

Articolo 10 - Criteri per la composizione e valutazione del portafoglio strategico

La Fondazione può detenere, acquisire e dismettere partecipazioni dirette in società che presentino rilevanza strategica per il perseguimento dei propri obiettivi statuari.

Le partecipazioni vengono definite strategiche dal Consiglio Generale sulla base dei criteri dallo stesso identificati.

Il portafoglio strategico è costituito principalmente dalla partecipazione nella società bancaria con-feritaria.

Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.



Articolo 11 - Competenze degli Organi e della struttura operativa interna

Gli Organi della Fondazione operano secondo le attribuzioni dello Statuto, del presente Regolamento e del Documento Attuativo, nel rispetto dei relativi ruoli e competenze, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Articolo 12 - Competenze del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti. In particolare al Consiglio Generale spetta:

- a) approvare il Regolamento sulla gestione del patrimonio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) definire con riferimento a un orizzonte decennale:
 1. il limite di rischio tollerabile dalla Fondazione;
 2. l'obiettivo di rendimento medio annuo conseguibile entro i limiti di rischio definiti;
 3. la politica di spesa, ivi inclusa quella erogativa, assicurandone la sostenibilità nel lungo periodo, dati i parametri di rendimento e rischio precedentemente identificati dallo stesso Consiglio, al fine di preservare nel tempo il valore reale degli attivi patrimoniali;
- c) definire le linee generali della politica degli investimenti, con riferimento alle partecipazioni ritenute strategiche, in particolare per quanto riguarda il peso della partecipazione nella società bancaria conferitaria sul totale del portafoglio complessivo;
- d) verificare semestralmente l'effettiva attuazione delle linee di indirizzo;
- e) verificare semestralmente i risultati contabili della gestione finanziaria;
- f) valutare l'adeguatezza delle scelte strategiche adottate, misurando la capacità di conseguire l'obiettivo di redditività individuato in un orizzonte di medio/ lungo periodo, nel rispetto dei limiti di rischio definiti.

Le determinazioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente sono definite dal Consiglio Generale ogni tre anni, e possono essere annualmente riconsiderate, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale nomina, ai sensi dell'art.31 dello Statuto, il Comitato Patrimonio, con funzioni consultive per la definizione delle linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti.

Articolo 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio Generale.

Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri di proposta per le determinazioni del Consiglio Generale di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c).

Il Consiglio di Amministrazione approva l'allocazione strategica del portafoglio gestito nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio Generale e ne dà concreta attuazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) l'adozione del Documento attuativo del presente Regolamento;
- b) l'approvazione dell'asset allocation strategica;
- c) la nomina di un Comitato Investimenti, che potrà avvalersi anche di membri esterni indipendenti, esperti di comprovata competenza, a supporto delle scelte di investimento e dell'attività di implementazione;
- d) la selezione e la valutazione di consulenti indipendenti che supportino l'attività di allocazione;
- e) la selezione dei gestori secondo i criteri definiti;
- f) il monitoraggio sistematico dei rischi e dei risultati del portafoglio;
- g) il monitoraggio dell'attività di implementazione effettuata.



Il Consiglio di Amministrazione:

- a) relaziona semestralmente al Consiglio Generale circa l'andamento della gestione patrimoniale, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti;
- b) riferisce al Consiglio Generale, con cadenza almeno annuale, sull'andamento delle società controllate e partecipate fornendo informazioni in merito alle decisioni circa le nomine relative.

Articolo 14 - Competenze della struttura operativa

La struttura operativa, in conformità alle modalità definite nel Documento Attuativo del presente Regolamento e coerentemente con le indicazioni del Comitato Investimenti, effettua tutte le attività a supporto dell'assunzione delle decisioni degli Organi competenti in materia di investimenti finanziari e ne cura l'implementazione, valutando, eseguendo e monitorando gli investimenti.

La struttura garantisce altresì il tempestivo aggiornamento dei sistemi informativi sia ai fini della rendicontazione contabile che di quella finanziaria.

L'attività di implementazione svolta dalla struttura operativa è monitorata e valutata dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite dal Documento Attuativo del presente Regolamento.

Articolo 15 – Principi di selezione del consulente indipendente

Il Consiglio di Amministrazione seleziona il consulente indipendente, "*advisor strategico*", secondo criteri di trasparenza e imparzialità identificati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato Investimenti.

Articolo 16 – Pubblicità del Regolamento

Il Regolamento sulla Gestione del Patrimonio è pubblicato sul sito istituzionale e per estratto nel Registro delle Persone Giuridiche.

Articolo 17 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente Regolamento che richiamano l'art.6, comma 8, dello Statuto, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste all'art.2, comma 8, del Protocollo d'Intesa.

Articolo 18 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio Generale che ne verifica periodicamente l'adeguatezza.